

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4084-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE MANZI)

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme dirette a favorire l'assunzione di congiunti di lavoratori
deceduti nel corso del rapporto di lavoro

d'iniziativa dei senatori MONTAGNINO e BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1999

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge.	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo la normativa vigente, nel caso in cui il lavoratore muoia nel corso del rapporto di lavoro senza che la sua posizione contributiva dia diritto al trattamento di reversibilità ai superstiti, i contributi previdenziali e assicurativi versati dall'impresa restano definitivamente incamerati dagli istituti di previdenza.

Al fine di incentivare l'occupazione si può prevedere che - in tale ipotesi - i contributi versati per il lavoratore deceduto siano fatti valere, in misura percentuale, dalla stessa o da altra impresa che assuma uno dei prossimi congiunti del lavoratore medesimo.

In tal modo l'impresa consegue un risparmio notevole sul costo del lavoro relativo al nuovo assunto, mentre si consente di ottenere un'attività lavorativa a soggetti che la morte del familiare spesso priva di ogni sostegno economico.

Alle suddette finalità è rivolto il presente disegno di legge che si compone di un solo articolo.

Sulle implicazioni finanziarie del provvedimento, la Commissione bilancio ha richiesto, in data 3 ottobre 2000, la predisposizione della relazione tecnica. Il decorso del termine previsto per questo adempimento e la possibilità della Commissione bilancio di manifestare il proprio avviso in sede di espressione del parere per l'Assemblea ha indotto la Commissione a concludere l'esame in sede referente, proponendo all'esame dell'Aula il testo del disegno di legge senza modifiche.

Va rilevato infine che nell'esame in Commissione è stato espresso non soltanto un convinto consenso da parte dei Gruppi politici della maggioranza, ma anche l'assenso dei Gruppi di opposizione e ciò costituisce un ulteriore significativo elemento per auspicare che l'Assemblea possa celermente procedere all'approvazione del disegno di legge n. 4084.

Manzi, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I contributi previdenziali e assicurativi versati dall'impresa per il lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro, la cui posizione contributiva non dia diritto al trattamento di reversibilità in favore di familiari superstiti, possono essere fatti valere dalla stessa o da altra impresa, nella misura del 50 per cento per ogni anno di contribuzione versata, nel caso di assunzione di uno dei prossimi congiunti del lavoratore deceduto. L'assunzione non può essere disposta oltre sei mesi dalla morte del lavoratore.

2. Per prossimi congiunti di cui al comma 1 si intendono il coniuge e i figli a carico, i fratelli e le sorelle, iscritti al collocamento anche successivamente al decesso del lavoratore.